

Avvocati - Pluralità di illeciti deontologici - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 79 del 18 marzo 2024

La sanzione non è la sommatoria meramente aritmetica delle relative sanzioni, ma un eventuale aggravamento di quella prevista per l'illecito più grave

L'oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato. In particolare, in ossequio al principio enunciato dall'art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere.

Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli\), sentenza n. 79 del 18 marzo 2024](#)